



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 05/11/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 2 novembre 2015, n. 47

Proroga del termine di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 40 del 14 luglio 2015 di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00MWe, nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) in località "Lamacolma" e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso consistenti in:

- a) Elettrodotto di connessione MT;
- b) Elettrodotto di connessione AT;
- c) Cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) Raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) Sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) Stazione RTN 380/150 KV ubicata sulla linea Matera - S, Sofia nel Comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello".

Società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l., con sede legale Via Torino, 61- Milano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

alla Società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l., con sede legale Via Torino, 61 - 20121 Milano con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 14 luglio 2015 è stata rilasciata, ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) in località "Lamacolma" e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso consistenti in:

- a) Elettrodotto di connessione MT;
- b) Elettrodotto di connessione AT;
- c) Cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) Raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) Sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) Stazione RTN 380/150 KV ubicata sulla linea Matera-S,Sofia nel Comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello";

con nota pec dell'8/09/2015 prot. n. AOO_159 - 9.09.2015 - 0003644, la società Energia Rinnovabile Pugliese s.r.l. ha formulato richiesta di proroga di mesi ventiquattro del termine per l'inizio dei lavori relativamente all'autorizzazione unica in oggetto, con le seguenti motivazioni:

- è intendimento della Società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l., a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica attendere lo stanziamento di nuovi incentivi e partecipare ad un prossimo bando Ministeriale;
- in attesa di emanazione del D.M. attuativo per la rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili la Società è impossibilitata a procedere con l'avvio della procedura di finanziamento dell'intervento nonché delle attività espropriative dei terreni interessati dalla infrastrutture a servizio dell'intervento stesso.

Premesso che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 40 del 14 luglio 2015 è stata pubblicata sul BURP n. 106 del 23.7.2015;
- che in data 22.7.2015 è stata notificata alla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 40 del 14 luglio 2015 compresi gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica della determinazione dirigenziale prima pubblicazione sul BURP era previsto entro il 22 gennaio 2016;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, di concedere proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 22 gennaio 2018;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 47 del 2 Novembre 2015 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. AOO_159 - 24.08.2015 - 0003497, delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta di proroga dei termini di inizio lavori l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 6,00 MWe e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) in località "Lamacolma" e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso consistenti in:

- a) Elettrodotto di connessione MT;
- b) Elettrodotto di connessione AT;
- c) Cabine di sezionamento/consegna e cabina primaria di raccolta;
- d) Raccordi AAT di connessione alla nuova stazione elettrica;
- e) Sottostazione di trasformazione MT/AT;
- f) Stazione RTN 380/150 KV ubicata sulla linea Matera-S,Sofia nel Comune di Gravina in Puglia in contrada "Zingariello";

rilasciata alla Società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l., con sede legale Via Torino, 61 - 20123 Milano.

Di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, la proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi; pertanto il nuovo termine è fissato al 22 gennaio 2018;

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni)

del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 5)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e al Comune di Gravina in Puglia.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 6 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
